

b) all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 5 721 FB » è sostituito da « 5 742 FB ».

— all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 7 368 FB » è sostituito da « 7 395 FB ».

— all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII del medesimo, l'importo « 13 161 FB » è sostituito da « 13 210 FB ».

— all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 6 583 GB » è sostituito da « 6 608 FB ».

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 1990, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	178 127	200 193	222 259	244 325
	II	129 282	141 879	154 476	167 073
	III	108 641	113 482	118 323	123 164
B	IV	104 368	114 583	124 798	135 013
	V	81 977	87 380	92 783	98 186
C	VI	77 965	82 556	87 147	91 738
	VII	69 783	72 156	74 529	76 902
D	VIII	63 071	66 786	70 501	74 216
	IX	60 739	61 586	62 433	63 280

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1990, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato :

— a 3 447 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5 ;

— a 5 283 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1990 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

1. Con effetto al 16 maggio 1990, i coefficienti correttivi applicabili alla tribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio nei paesi qui appresso, è fissato come segue :

Grecia	99,8
Regno Unito (tranne Culham)	119,5
Portogallo	98,3

2. I coefficienti correttivi applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (1) restano applicabili.

Articolo 6

Con effetto al 1° luglio 1990, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella seguente :

	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	FB per giorno del calendario			
A 1 — A 3 e LA 3	2 239	1 055	1 539	883
A 4 — A 8 e LA 4 — LA 8 e categoria B	2 173	985	1 475	770
Altri gradi	1 971	918	1 269	634

(1) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.